

EUROPEAN LE MANS SERIES
ROUND 3 - 4 HOURS OF IMOLA
4/5/6 JULY 2025

Luogo: Imola (BO)

Orario: 19:12

Data: 5 luglio 2025

Doc: 2.8

FX 1 & FX2

DECISIONE N. 7

Da: Commissari Sportivi

A: Concorrente n° 5 **Battaglia Enrico**

Conduttore **Battaglia Enrico**

p.c: Tutti i Concorrenti - Conduttori - Ufficiali di Gara

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto il Rapporto del Direttore di Gara, avendo esaminato il video, convocati e ascoltati il Conduttore Battaglia Enrico ed il Rappresentante del Concorrente Battaglia Enrico avendo considerato quanto sotto esposto,

Vettura n° e Conduttore: 5 Battaglia Enrico

Concorrente: Battaglia Enrico

Ora del fatto: 18.51

Sessione: Gara 3

Fatto: Il Conduttore n° 5 si muove prima dello spegnimento del semaforo

Violazione: art.103 (Penalità per Falsa Partenza) - RSN;
art. 14.8 (Partenza da Fermo) - RDS Velocità in Circuito;

Visti gli articoli di riferimento: art. 210.3 (Commissari Sportivi)- III) Poteri - RSN;
art. 89 (Obblighi particolari dei Conduttori) - RSN;
art. 216 bis (Sanzioni applicabili nel corso della Manifestazione) -A) Penalità in Tempo e Giri, Stop & Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia - RSN;
art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi) - RSN;
art. 4.3 (Comportamento dei Conduttori) - RDS Velocità in Circuito;

Decisione: Drive Through in accordo all'art.16 (Penalità Tempo, Stop&Go, Drive Through, Retrocessione in Griglia) C) Drive Through - RDS Velocità in Circuito;

Motivazione: il Conduttore si muoveva dalla sua postazione in griglia prima dello spegnimento del semaforo
Il Drive Through è stato regolarmente effettuato
Per questi motivi, il Concorrente è stato ritenuto responsabile della violazione sopra riportata ed i Commissari Sportivi hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i i poteri conferiti dall'art. 210.3 III) del RSN.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

In base a quanto previsto dall'art.215 del RSN, la presente Decisione è immediatamente esecutiva anche in caso di appello.

I Commissari Sportivi

Luigi ZERBINI
Presidente


Giuseppe CARIDI


Franca LEONI


Ricevuta da parte del Concorrente la DECISIONE N. 7 dei Commissari Sportivi;

Data: 05/07/2025 Ora: _____ Firma: _____

Esposta all'albo di Gara alle ore: 19:12 del giorno: 05/07/2025